

**SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI INTERVENTI DI ALLESTIMENTO
TEMPORANEO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “REGINE IN SCENA.
FANTASIA, MITO E STORIA”**

C.I.G.....

Importo netto: Euro(oltre I.V.A. di legge)=

**Impresa aggiudicataria:, con sede in Via, –
(.....)**

tra

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore....., nato a (.....)
il e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

l’impresa....., con sede legale in Via, -,
codice fiscale e partita IVA, in persona del legale rappresentante
....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede
della Società (in seguito “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE:

- il Consorzio con provvedimento prot. n. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’artt. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per gli interventi di allestimento temporaneo e disallestimento della mostra “REGINE IN SCENA. FANTASIA, MITO E STORIA”, per un importo complessivo a base di gara di **214.856,72** IVA esclusa, di cui € 1.068,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno, sono pervenute n. (.....) offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta con il minor prezzo (Allegato A) è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, per l'importo complessivo pari ad € oltre IVA, di cui € per oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso), corrispondente al ribasso percentuale del rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di quelli speciali prescritti dalla Lettera di invito, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell'Appaltatore in corso di validità (Allegato B);
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa, sulla base dell'offerta da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (Allegato C);
- in data l'Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell'appalto (Allegato D);
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 90, co. 1, D.Lgs. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Francesco Bosso e il Direttore dell'Esecuzione del contratto è.....

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).

Art. 2 –Oggetto, modalità e luogo di espletamento

1. Nell'ambito del Contratto, la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti gli *interventi di allestimento temporaneo e disallestimento della mostra “Regine in Scena. Fantasia, mito e storia”* (in seguito “**Opere**”), da realizzarsi presso la Reggia di Venaria (in seguito “**Sito**”) indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (“**C.S.A**”).
2. Le Opere sono indicate nel Progetto Tecnico e negli altri documenti progettuali (Allegato E), i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte.
3. Le Opere dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell'Esecuzione in corso d'opera, in merito ai dettagli costruttivi ed ai particolari esecutivi.
4. Al termine le Opere dovranno essere consegnate al Consorzio completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte. Al termine della mostra gli allestimenti dovranno essere rimossi dall'Appaltatore, che dovrà ripristinare lo stato dei luoghi precedente all'esposizione e farsi carico del trasporto ed eventuale smaltimento delle Opere e di tutti i materiali residui presso discarica autorizzata. L'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e la pulizia finale degli ambienti dovranno iniziare successivamente allo smontaggio delle opere e comunque entro e non oltre 10 giorni lavorativi successivi al termine della mostra.
5. L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione e dell'estensione dei locali del Sito ove dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità

alle prescrizioni dei documenti di gara e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.

Art. 3 – Avvio del contratto e termini di esecuzione

1. Le Opere, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del Contratto, devono rispettare i tempi indicati all'art. 3 del Capitolato.
2. La consegna del cantiere avverrà nel giorno e ora stabiliti dal Consorzio. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Consorzio potrà risolvere il Contratto o procedere all'esecuzione in danno. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che riferisce sulla verifica del progetto.
3. Il Consorzio potrà disporre l'esecuzione d'urgenza del contratto secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023.
4. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito al cantiere, alle Opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
5. Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è indicato nel Capitolato, cui si fa espresso rinvio.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo complessivo del corrispettivo è determinato mediante applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara, pari a __%, all'importo posto a base di gara. L'importo complessivo ammonta ad € di cui € per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (Allegato A).
2. Il contratto è stipulato a corpo, quindi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto

complessivo previsto e pertanto l'Appaltatore rinuncia sin da ora a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

4. Il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, pari a.....%, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2 del presente Contratto, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali.
7. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dei servizi

Art. 5 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire il Contratto a regola d'arte e a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Progetto Tecnico e i relativi documenti progettuali allegati.
3. L'Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche e istruzioni che potranno essere comunicate nel corso dell'esecuzione del Servizio e con le norme di legge applicabili.
4. L'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore (anche emergenziali), nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. L'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici, di avere tenuto conto nella formulazione dell'Offerta di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dello stesso, avendoli attentamente valutati.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del Contratto e, in particolare:
 - a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
 - b) a consegnare, per tutti i materiali impiegati nell'allestimento i certificati di reazione al fuoco in Classe 0 o di Classe 1 (IIM per imbottiti) secondo la normativa italiana, oppure nelle equivalenti classi europee, per essere approvati preventivamente dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi manufatto realizzato con materiali non approvati è da ritenersi non idoneo;
 - c) a trasmettere, successivamente all'approvazione e prima dell'inizio dei lavori, le dichiarazioni di conformità in riferimento alle certificazioni inviate ed approvate e relative bolle di trasporto. L'utilizzo e la posa di tali materiali dovranno essere conformi a quanto riportato su ciascun certificato.
 - d) A fornire, al termine delle lavorazioni e comunque prima dell'apertura al pubblico della mostra, le dichiarazioni di corretta posa e la relazione descrittiva dei materiali di rivestimento ed arredo con indicazione dell'ubicazione (su planimetria), della quantità, della qualità e dei sistemi di posa in opera.;
 - e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte le Opere nei termini contrattualmente previsti;
 - f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non

esaustivo;

- g) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con il Consorzio;
- h) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione del Consorzio;
- i) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1664 cc;
- j) a non cedere a terzi il Contratto;
- k) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- l) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del contratto e dei lavoratori impiegati nella prestazione dello stesso;
- m) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento del contratto, sui locali e le loro adiacenze, previe intese con il Consorzio;
- n) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- o) a mettere a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto tecnici specializzati nelle varie tipologie di lavorazioni comprese nell'appalto, che dovranno affiancare il Direttore tecnico dell'impresa;
- p) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto.
- q) ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del Servizio;

- r) a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurandosi di adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi. In ogni caso, osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
- s) a smaltire gli eventuali rifiuti e/o materiali di risulta prodotti nello svolgimento del Servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo e ad adottare durante l'attività svolta, sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario od opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del Sito e, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose, e/o animali, derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante;
- t) a mettere a disposizione del Consorzio tutta la documentazione attestante la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ove prodotti;
- u) a non riprodurre, copiare, fotografare e utilizzare per scopi diversi da quello di cui al presente contratto i beni oggetto del Servizio;
- v) a dare immediata comunicazione al Consorzio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto;
- w) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del Contratto;

- x) in ogni caso, rispettare, attuare e adempiere a tutte disposizioni normative vigenti e applicabili e a tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara.
7. L'Appaltatore dichiara e garantisce che eventuali subappaltatori/subfornitori di cui si avvalga per l'esecuzione del Contratto, sono in possesso di tutti i requisiti generali previsti dal Disciplinare nonché di tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze necessari all'esecuzione delle relative prestazioni e che gli stessi verranno mantenuti in vigore per tutta la durata del presente Contratto.
 8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni applicabili, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore.
 9. Per tutto quanto non indicato si rinvia alle disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara ed alla legislazione vigente.

Art. 6 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito

1. Nella gestione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerenti l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto vigenti all'epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell'esecuzione ed, in particolare, il D.Lgs. 36/2023.
2. Nello svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al Sito e relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti ad ogni profilo delle prestazioni oggetto del Contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative.

4. Il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
5. L'Appaltatore si impegna a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.
6. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.
7. L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
8. Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.
9. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.
10. L'Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti al Consorzio da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all'Appaltatore.
11. In considerazione del completo esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del Consorzio e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Consorzio.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, per un importo pari a €, mediante garanzia fideiussoria emessa da – Agenzia di n. in data, avente validità decorrente dalla data di avvio del contratto e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del contratto prestato dall'Appaltatore (Allegato D).

Art. 9 – Assicurazione

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da, n.(Allegato F) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto (Allrisks), avente validità decorrente dalla data di avvio del contratto e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 2.500.000,00 (cinque milioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).
3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 10- Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
2. In particolare, il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non

esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.
3. Le modifiche di cui al comma precedente, ordinate dal Consorzio, potranno essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento del Corrispettivo stimato. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
 4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo stimato. Le modifiche devono essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.
 5. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all'applicazione del ribasso indicato nell'Offerta Economica.
 6. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Art. 11 – Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'art. 60 comma 3 lettera b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi

alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

2. In questo caso, l'Appaltatore può presentare istanza di adeguamento compensativo una sola volta e non nell'anno di presentazione dell'offerta, corredata dalla documentazione attestante l'effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell'offerta.
3. Ricevuta l'istanza, la stazione appaltante avvia apposita istruttoria per verificare l'effettiva variazione dei prezzi e la dimostrazione offerta dall'appaltatore e, in caso di esito positivo, riconosce l'adeguamento dei prezzi nella misura massima dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 12 - Penali e risoluzione del Contratto

1. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale pari a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche che saranno indicate dal Consorzio, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo nell'adempimento si protragga per oltre 10 (dieci) giorni rispetto ai termini previsti dal Consorzio, quest'ultimo si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti o ritardi delle tempistiche nell'invio dei documenti indicati al precedente art. 5, c. 6), lett. b), c) e d), verrà applicata un'ulteriore penale rispetto a quanto già previsto al c. 1 del presente articolo pari a € 5.000,00, (cinquemila/00).

Nel caso di invio di Documentazione non completa sarà applicata una penale pari a Euro 1.000 per ogni documento non completo.

4. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti circa la Posa di materiali

non autorizzati, verrà applicata una penale pari a Euro 3.000 con sostituzione a carico dell'appaltatore. Si precisa che nulla si potrà pretendere su eventuali ritardi sulla consegna lavori per cause a lui imputabili.

5. Il Consorzio potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata all'art. 8. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all'integrale risarcimento dei danni subiti.
7. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del Corrispettivo; qualora lo superasse, il Consorzio potrà avviare la procedura di risoluzione della Contratto.
8. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
9. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
10. A prescindere dalle penali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Consorzio potrà risolvere il Contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. nei seguenti casi:
 - (a) frode o grave negligenza dell'Appaltatore;
 - (b) gravi inadempienze nell'esecuzione del Contratto non eliminate anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Consorzio;

- (c) accertata esecuzione di parte del Contratto in subappalto non autorizzata dal Consorzio;
 - (d) cessione parziale o totale del Contratto;
 - (e) perdita dei requisiti di ordine generale indicati nel Disciplinare;
 - (f) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
 - (g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dalla presente Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
 - (h) impiego di personale non sufficiente o mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dal Consorzio;
 - (i) in ogni altro caso espressamente previsto a pena di risoluzione nel Contratto.
11. In ogni altra ipotesi di inadempimento non individuata come causa di risoluzione espressa, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il Contratto previo invio di una formale diffida ad adempiere e qualora l'Appaltatore entro cinque giorni non ripristini o interrompa il comportamento che ha causato il contestato inadempimento.
12. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
13. Permarrà in ogni caso, fino all'effettiva risoluzione, l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penalità per omissioni e/o ritardo previste dal Contratto oltre che la facoltà del Consorzio di ritenere l'intera o parte della cauzione definitiva.
14. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

15. Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.
16. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione del Contratto e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all'affidamento del Contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
17. All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 – Recesso

1. Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il Consorzio potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. Il Consorzio può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell'esercizio del recesso.

Art. 14 – Cessione del Contratto e subappalto

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara e dovrà essere sempre autorizzato dal Consorzio.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- a) i concorrenti all'atto dell'offerta devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
 - b) l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Consorzio almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti sia di ordine generale, sia per lo svolgimento delle relative attività, trasmettendo al Consorzio idonea documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva.
 - c) l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto autorizzato nonché dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo del personale e di sicurezza sul lavoro.

Art. 15 – Modalità di pagamento

1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” e liquidate con stati di avanzamento del Servizio in cui saranno riassunte tutte le prestazioni svolte.
2. Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d'asta, non inferiore ad Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00), fermo restando l'obbligo, in tema di tempistiche, di rispettare il Cronoprogramma dei lavori.
3. La rata di saldo verrà emessa dopo l'ultimazione delle opere e non potrà essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. Il pagamento degli stati di avanzamento sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. All'emissione dei certificati di pagamento di acconto e di saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte

nel presente Contratto.

5. Prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo.
6. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).
7. A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT
.....
8. L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun

pagamento all'Appaltatore.

11. L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. riferito al presente Contratto.

Art. 16 –Tutela, sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro– Tutela dell'ambiente

1. Il personale adibito all'esecuzione del Contratto dovrà essere sempre idoneo per numero, qualifiche e professionalità a garantire il regolare svolgimento dello stesso.
2. L'elenco nominativo del personale, con l'indicazione della qualifica professionale dovrà essere fornito al Consorzio almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'attività. Il Consorzio verificherà l'idoneità di tale personale, riservandosi la facoltà di ricusare quel personale che a suo insindacabile giudizio riterrà non idoneo alle caratteristiche del Contratto. Il Consorzio ha la facoltà di chiedere in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale utilizzato dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto ritenuto non idoneo.
3. L'Appaltatore si impegna a eseguire il Contratto mediante proprio personale con il quale, prima dell'avvio, abbia costituito un rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti e nei confronti del quale eserciterà in maniera esclusiva e autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro.
4. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, nonché le norme in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori impiegati nella gestione del Servizio, intendendosi manlevato il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.
5. Le Parti si impegnano ad aggiornare il Piano di sicurezza durante l'esecuzione del Contratto ogniqualvolta sia necessario.
6. Il Contratto deve essere eseguito, anche quando oggetto di subappalto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene, anche tenuto conto di eventuali normative emergenziali successivamente emanate. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché imporre agli eventuali subappaltatori anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'Appaltatore

quindi si impegna per sé e per i propri eventuali subappaltatori a rispettare tutti gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal su citato decreto e applicabili al caso di specie, nonché a osservare tutte le direttive e le prescrizioni fornite dal responsabile della sicurezza.

7. L'Appaltatore dovrà essere a norma e rispettare le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
8. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del Servizio.
9. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Consorzio procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.
10. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Consorzio, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo e applicare le penali, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
11. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, qualora il DURC acquisito dal Consorzio segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione

del presente Contratto, il Consorzio tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

12. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza della Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
13. Ai fini di consentire gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare al Consorzio, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:
 - (a) DURC in corso di validità;
 - (b) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
 - (i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
 - (ii) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
 - (iii) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;
 - (c) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

14. Si precisa che il Servizio costituisce servizio accessorio e strumentale rispetto al servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/1990 e pertanto lo svolgimento degli stessi deve essere coordinato con le esigenze del Consorzio legate a detto carattere.

Art. 17 – Attestazione di regolare esecuzione

1. In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà impartire prescrizioni all'Appaltatore e verificare il regolare e puntuale svolgimento del

Servizio.

2. In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio provvederà a effettuare le necessarie contestazioni affidando all'Appaltatore un termine per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consorzio applicherà le penali contrattuali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.
3. Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati all'Appaltatore.
4. In ogni caso, il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dal completamento delle prestazioni, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.
5. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del C.S.A. e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, non autorizzando nel frattempo il pagamento del corrispettivo. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

Art. 18 – Cessione del credito

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di cessione del Corrispettivo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.
3. In ogni caso, l'atto di cessione dovrà prevedere la facoltà del Consorzio di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Art. 19 – Controversie - Accordo bonario

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi

sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 20 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesco Bosso e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e alla sua esecuzione.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Articolo 22 – Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

il Consorzio:

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

Articolo 23 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Art. 24 – Modello Organizzativo e Privacy

1. Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si è dotato di un Codice Etico di Comportamento, entrambi consultabili nel sito <https://lavenaria.it/it/modello-organizzazione-gestione-controllo-dlgs-23101-0>.
2. Il Codice Etico di Comportamento definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e più in generale con tutti i Partners che collaborano con il Consorzio stesso.

3. Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal Codice Etico.
4. L'eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell'ambito delle attività svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1456, c.c.; ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.
5. Il Consorzio ha provveduto, altresì, a nominare il proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che è possibile contattare presso la sede dell'Ente o all'indirizzo rpc@lavenariareale.it; nonché l'Organismo di Vigilanza, consultabile all'indirizzo odv@lavenariareale.it.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati è il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude; I riferimenti e i dati di contatto del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali (DPO), sono rinvenibili sul sito internet dell'Ente <https://lavenaria.it/it/tutela-dati-personali>. Nel corso della procedura di selezione vengono eseguite operazioni di trattamento sui dati personali; tutte le informazioni circa il trattamento dei dati sono rinvenibili nell'informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata.

Art. 25 – Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

Art. 27 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:
 - A) Offerta presentata dall'Appaltatore
 - B) DURC dell'Appaltatore in corso di validità;
 - C) Aggiudicazione;

- D) Polizza fideiussoria garanzia definitiva;
- E) Progetto Tecnico e altri documenti progettuali;
- F) Assicurazione;
- G) Codice di comportamento del Consorzio;
- H) Informativa fornitori

Venaria Reale, li

Letto, confermato e sottoscritto

La Direttrice del Consorzio

L'Appaltatore